

Accordo di cooperazione tecnica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù

Concluso a Lima il 9 settembre 1964

Entrato in vigore il 31 ottobre 1964

(Stato 31 ottobre 1964)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica del Perù,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d'amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù e

deliberati a sviluppare la cooperazione tecnica fra i due Paesi,

hanno deciso di concludere un accordo di cooperazione tecnica ed hanno all'uopo nominato i loro plenipotenziari rispettivi.

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Governo svizzero ed il Governo peruviano coopereranno e si daranno mutuo sostegno, nel quadro delle loro possibilità, ai fini dello sviluppo tecnico scientifico dei loro Paesi. Essi collaboreranno come uguali in diritto.

Art. 2

I disposti del presente accordo sono applicabili a tutti i progetti di cooperazione tecnica fra le Parti.

Essi sono parimente applicabili, tranne contraria convenzione ed eccettuato l'articolo 6, alle azioni di cooperazione tecnica emananti, da lato svizzero, da organizzazioni private o da enti di diritto pubblico.

Art. 3

Nel quadro della legislazione nazionale, della prassi invalsa e del diritto internazionale, le Parti s'intenderanno per allestire dei programmi concernenti precisi progetti di cooperazione tecnica.

RU 1965 991

¹ Dal testo originale francese.

Ciascuna Parte s'assume un'equa quota delle spese, quelle pagabili in moneta locale restando di massima a carico del Governo del Paese in cui il progetto è eseguito.

Art. 4

Il Governo svizzero, nell'ambito della legislazione elvetica e della pratica in uso, esaminerà l'opportunità d'inviare in Perù degli specialisti e dei periti, onde contribuiscono allo sviluppo delle risorse economiche peruviane.

Art. 5

Il Governo svizzero concederà, nella misura del possibile, delle borse di studio, di formazione professionale o di perfezionamento tecnico ai candidati borsisti scelti, di comune intesa, dai due Governi.

Art. 6

Il tenore e l'attuazione dei progetti di cooperazione tecnica saranno oggetto di accordi particolari da stabilirsi fra il Delegato del Consiglio federale svizzero alla cooperazione tecnica e il Ministro degli esteri peruviano.

Art. 7

Nel quadro dell'opera di cooperazione tecnica, le Parti assumono i seguenti obblighi amministrativi e finanziari:

1. Da lato svizzero:
 - i salari e le assicurazioni dei periti svizzeri e le loro spese di viaggio fuori del Perù;
 - le spese d'acquisto e trasporto del materiale inottenibile in Perù;
 - le spese di soggiorno, formazione e viaggio in Svizzera dei peruviani quivi invitati per istruzione o formazione relative a un progetto comune di cooperazione tecnica;
2. Da lato peruviano:
 - i salari e le assicurazioni dei periti e collaboratori peruviani;
 - le spese di materiali ed attrezzature ottenibili nel Paese;
 - le spese d'alloggio e soggiorno del personale della cooperazione tecnica;
 - la messa a disposizione e le pigioni degli uffici ed altri locali necessari;
 - le spese di viaggio, trasporti, invii, telefonate e telegrammi di servizio all'interno del Paese;
 - le prestazioni fornibili dal personale locale, incluse le spese di segreteria, traduzioni ecc.;
 - la cura medica del personale della cooperazione tecnica.

Art. 8

Il Governo peruviano assume inoltre gli obblighi seguenti:

1. Il materiale e l'attrezzatura necessari alla cooperazione tecnica, forniti sia dall'ente pubblico sia dal settore privato, saranno esenti da dazi, imposte ed altri oneri d'importazione.
2. I periti e specialisti svizzeri godranno degli stessi privilegi che il Governo peruviano concede ai periti delle organizzazioni internazionali in virtù dei decreti supremi n. 69, del 18 febbraio 1954, e n. 418, del 12 luglio 1962.

Art. 9

Il presente accordo ha effetto dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1965. Esso è prorogabile d'anno in anno, per tacito rinnovo, sin tanto che una Parte non l'avrà disdetto per scritto per la fine dell'anno, dandone preavviso tre mesi prima.

L'accordo è provvisoriamente applicabile a contare dalla firma ed entrerà pienamente in vigore non appena le Parti si saranno data vicendevole comunicazione d'aver compiuto le formalità costituzionali per la conclusione e l'entrata in vigore degli atti internazionali.

Fatto a Lima, in quattro esemplari originali, due in spagnolo e due in francese, il nove settembre 1964.

(Seguono le firme)

